

RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA
NELL'ANNO 2001 DAL DIFENSORE CIVICO
DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
(ART. 16 LEGGE N. 127/1997)

Ill.mo Signor Presidente del Senato,

Ill.mo Signor Presidente della Camera,

La presente "Relazione annuale", in continuità con la prassi degli anni scorsi, illustra alcuni casi significativi, con l'elencazione franca ed esplicita dei sintomi chiari di cattiva amministrazione che ritengo di dover evidenziare senza reticenza, nell'interpretazione più vera ed onesta del ruolo a me affidato, esponendo alla fine una necessaria parte statistica dei singoli campi di attività.

Nella relazione dello scorso anno accennavo ad un caso di eclatante intolleranza mostrata da un ufficio pubblico nei confronti del Difensore civico.

Riassumendo in questa sede il problema insorto, a fronte di una richiesta di informazioni circa l'interpretazione invalsa a livello locale di una norma in materia di I.V.A. quell'ufficio aveva osservato come anche il Difensore civico, alla pari di un qualsiasi contribuente, dovesse premurarsi di osservare le disposizioni dettate dal Ministero con apposita circolare, e precisamente le disposizioni attraverso le quali vengono formulate alcune precise direttive cui il richiedente deve attenersi nella formulazione di un quesito all'ufficio, ciò al fine di consentire una corretta esplicazione dell'attività consultiva.

E' del tutto evidente che la richiesta del Difensore civico era inquadrabile in un ambito affatto diverso e si collocava, precisamente, nell'ambito della competenza istituzionale attribuita *medio tempore* (in attesa dell'istituzione di un Difensore civico nazionale) dall'art. 16 della Legge n. 127/1997 ai Difensori civici regionali e delle Province autonome

nei confronti degli uffici periferici dello Stato: in tal senso avevo ritenuto opportuno rammentare all'ufficio interpellato come il richiamo alle disposizioni impartite con quella circolare non fosse pertinente.

Osservavo ancora nella precedente relazione annuale che, sia che si tratti di ignoranza riguardo alle funzioni di difesa civica, sia che si tratti invece di un tentativo di porre un freno al temuto dilagare di un'attività della quale non viene colto da quell'ufficio il vero significato istituzionale, un rapporto fondato su queste basi finisce inevitabilmente col rendere vano ogni sforzo di miglioramento della Pubblica Amministrazione.

Aggiungo alle predette considerazioni, già esposte lo scorso anno e che devo qui confermare e ribadire con forza, un resoconto sugli sviluppi successivi di quella stessa vicenda. Non potendo evidentemente accettare simile impostazione dei rapporti tra Difensore civico ed uffici periferici dello Stato, ho segnalato la questione con mia nota di data 14 maggio 2001 a tutte le istituzioni ed autorità potenzialmente interessate, sia a livello locale che centrale.

Ebbene, non posso sottacere di aver dovuto archiviare la pratica tra quelle rimaste inevase per l'assoluto disinteresse con cui la mia segnalazione è

stata trattata: non una risposta, né una telefonata, né contatti di altro tipo con le istituzioni interpellate! Solo una inutile nota da parte di una delle predette Autorità con cui mi è stata inutilmente – in quanto già in mio possesso – trasmessa una risentita replica dell'ufficio interessato.

Non credo basti “allargare” sulla carta le competenze del Difensore civico se poi l'intento non è coerentemente accompagnato da una base di sostanziale concretezza. In questo caso nessuno ha dimostrato di avere compreso l'importanza di dirimere l'*impasse* venutasi a creare, il che è grave atteso che il rapporto tra quell'ufficio ed il Difensore civico rischia di portarsi appresso per molto tempo il ricordo di un esordio quanto meno infelice.

Il settore tributario e fiscale.

In materia tributaria mi ha particolarmente impressionato la spietatezza del nostro sistema fiscale nei confronti di un piccolo commerciante, tormentato dall'esazione di imposte che asseriva essere non proporzionali al volume d'affari del modestissimo esercizio commerciale gestito familiarmente in un piccolo paese demograficamente insignificante e non caratterizzato da importanza turistica.

Ho svolto il mio intervento nei confronti dell'ufficio interessato nel tentativo di sostenere in qualche modo la posizione precaria del Cittadino, ottenendo una sensibile riduzione dei ricavi accertati e la conseguente adesione volontaria del contribuente attraverso sottoscrizione dell'apposito atto.

Il caso di specie, per come è stato trattato dall'ufficio competente, non mi ha comunque convinto sul piano tecnico-procedurale in quanto non è stata fornita dimostrazione dei criteri generali applicati.

Un problema di rilievo, che si è posto in numerose occasioni, è quello delle cartelle di pagamento, spesso redatte in base a criteri astrusi ed incomprensibili per chi le riceve.

In molti casi i destinatari più sprovveduti o comunque inesperti di attività amministrativa, specie se la somma da corrispondere non sia elevata, pagano senza neppure sapere il perché.

E' ben vero che viene previamente notificato il presupposto della cartella di pagamento, e cioè l'atto in cui è esposta ogni argomentazione circa le somme da corrispondersi, ma è altresì vero che l'atto – spesso si tratta di un verbale di infrazioni a norme del Codice della strada – viene notificato sovente molto tempo prima (anche anni) della emissione della cartella di pagamento, così rendendo assai difficile stabilire una connessione tra cartella e verbale.

In tal senso, con uno sforzo assolutamente ridotto e nello spazio di poche righe, le cartelle di pagamento dovrebbero indicare sinteticamente i dati essenziali per risalire con precisione alla causale del pagamento richiesto (ad es. specificando: infrazione all'art. X del Codice della strada, compiuta il giorno Y dal signor Tizio, con autovettura modello Z targata...).

A tutt'oggi questo non avviene, in quanto il D.M. 3 settembre 1999, n. 321, che regola la materia, è di per sé insufficiente a garantire la trasparenza delle suddette cartelle, nonostante contenga criteri utili, se

applicati in ogni occasione, per risolvere i problemi evidenziati.

In ogni caso, resta sempre da spiegare il motivo dei pesanti ritardi che si registrano tra la data di applicazione della sanzione o di accertamento dell'infrazione e la data di invio della cartella di pagamento.

Le contribuzioni previdenziali.

In questo settore un problema per cui sono stato interpellato concerne la richiesta di un estratto contributivo per verificare se erano stati accreditati presso l'INPS anche i contributi relativi ad un'attività lavorativa subordinata prestata all'estero, così da accertare se sussistevano i presupposti per un eventuale pensionamento ed il presunto ammontare della pensione eventualmente spettante.

L'INPS ha precisato che il Cittadino poteva rivolgersi direttamente presso i propri uffici o presso un patronato di sua fiducia per richiedere, previa l'esatta indicazione del periodo di svolgimento dell'attività all'estero, l'estratto contributivo estero e con quelle informazioni era certamente possibile rispondere compiutamente a tutte le richieste formulate.

Dall'INPS mi aspettavo una risposta più confacente, nel senso che avrebbe dovuto farsi carico del problema, acquisendo tutti gli elementi e le informazioni necessarie per definire completamente la posizione contributiva del Cittadino convocando, se del caso, il medesimo.

Merita poi di essere segnalato un problema di rilievo insorto con l'INPS.

Un piccolo commerciante della provincia aveva ritenuto di poter beneficiare degli sgravi fiscali di cui alla Legge n. 448/1999, che prevede la riduzione nella misura del 50% dei contributi dovuti, durante 3 anni, a favore dei soggetti di età inferiore ai 32 anni iscritti per la prima volta alla gestione artigiani.

Nel caso di specie era la moglie del titolare, nell'ambito di un'impresa familiare, ad avere i requisiti per beneficiare di tale sgravio.

Senonché l'INPS di Trento riteneva che l'interessata non potesse vantare il predetto diritto e provvedeva di conseguenza, fra l'altro sanzionando il presunto omesso versamento verificatosi nel caso di specie.

Alle reiterate richieste di delucidazioni avanzate al Difensore civico, l'INPS ha fornito una sola tardiva ed elusiva risposta, senza affatto spiegare la motivazione giuridica e/o fattuale della propria presa di posizione. Successivamente ha provveduto a contestare lo stesso vizio contributivo con riguardo non solo al primo parziale omesso versamento, ma anche a quello degli anni successivi: lo sgravio, infatti, si diceva, era previsto per la durata di tre anni.

In seguito probabilmente al surriferito problema, i modelli unificati di pagamento INPS e le successive rettifiche del medesimo Istituto nei riguardi degli

interessati risultavano contraddittori, al punto che questi ultimi lamentavano di aver ricevuto ben 4 diverse indicazioni di pagamento in ordine ai contributi dovuti per i medesimi periodi. Il Difensore civico sottolineava pertanto tale ulteriore aspetto, chiedendone spiegazione al fine di tranquillizzare gli istanti comprensibilmente angosciati e già in difficoltà nello svolgimento delle proprie attività lavorative.

Nel frattempo l'impresa in questione è stata chiusa, per problemi economici che gli interessati sostengono essere riconducibili, sia pur solo in parte, alla esposta vicenda.

Da rilevarsi che l'ufficio del Difensore civico, intervenuto su tale problematica per la prima volta presso l'INPS in data 7 maggio 2001, non ha ancora avuto risposta nonostante reiterati e continui solleciti.

Nel caso di specie, fra l'altro, non si lamentano i criteri con cui l'Istituto in questione ha deciso il merito della *quaestio iuris* in esame, bensì lo sprezzante silenzio ostinatamente serbato a fronte delle ragionevoli richieste di delucidazioni avanzate dal Difensore civico.

La gestione del personale.

Sono intervenuto anche in materia di gestione del personale da parte di un'azienda di pubblici servizi di rilevanza nazionale, ciò a seguito della richiesta di un dipendente che segnalava di essere stato convocato per un tentativo di conciliazione ad iniziativa sindacale in merito alla controversia insorta con l'ente di appartenenza a causa del superamento del limite massimo di malattia previsto dalle norme contrattuali.

Il mio intervento era motivato in base alla constatazione che, se era vero che risultava nella specie superato il periodo massimo di assenza per malattia oltre il quale non era più assicurata la conservazione del posto, non doveva comunque essere trascurato il fatto che nel periodo predetto era inclusa l'assenza dovuta alle conseguenze di un infortunio sul lavoro debitamente riconosciuto dall'INAIL. Tale assenza aveva contribuito in maniera determinante all'accumulo delle assenze ed al superamento del limite massimo.

Pur avuto riguardo quindi al margine di discrezionalità lasciato dalla norma contrattuale al datore di lavoro per quanto atteneva la possibilità di addivenire alla risoluzione del rapporto di lavoro, mi è comunque sembrato di eccezionale gravità il fatto

che quell'Amministrazione decidesse di risolvere il rapporto in un caso del genere, ove l'assenza per malattia era dovuta in larga parte ad un infortunio di lavoro.

La commissione di conciliazione si è trovata nella condizione di dover redigere un verbale di mancata comparazione dell'ente chiamato in causa, verbale in cui si è dovuta dichiarare l'impossibilità a procedere nel tentativo di conciliazione stante appunto l'assenza di una delle due parti.

Ho insistito con l'ente per conoscere almeno i motivi di questo atteggiamento, che mi è sembrato particolarmente duro nei confronti di un dipendente colpito dalla sventura di un decorso patologico eccessivamente lungo, avendone in riscontro l'evasiva risposta che non vi fossero margini possibili per addivenire ad una soluzione conciliativa.